

Altre parti nel procedimento: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. e Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

L'Unione europea chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
- dichiarare infondata la domanda formulata dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez in prima istanza, per l'importo di EUR 3 495 038,66, di risarcimento del danno che avrebbero sofferto in conseguenza dell'inosservanza del termine ragionevole di giudizio;
- condannare la ASPLA e la Armando Álvarez alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il primo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di nesso causale, per aver il Tribunale dichiarato che l'inosservanza del termine ragionevole di giudizio costituiva la causa determinante dell'asserito danno materiale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria, mentre, secondo giurisprudenza costante, la causa determinante del pagamento di dette spese è la stessa scelta di un'impresa di non versare l'ammenda fintantoché il procedimento dinanzi al giudice dell'Unione è in corso.
2. Il secondo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di danno, per non aver il Tribunale applicato all'asserito danno materiale derivato dal pagamento di spese di garanzia bancaria la stessa condizione formulata per l'asserito danno materiale derivato dal pagamento di interessi sull'importo dell'ammenda, ossia che le ricorrenti in primo grado dimostrassero che l'onere finanziario risultante da tale ultimo pagamento era superiore al beneficio che avevano potuto riportare dall'omesso pagamento dell'ammenda.

Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma — Italia) — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-167/15) ⁽¹⁾

(2017/C 161/22)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 10 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

(Causa C-136/16) ⁽¹⁾

(2017/C 161/23)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.
